



Ufficio Provinciale di Milano - Territorio

prot. 29.687/13 del 18 NOV. 2019

ACCORDO PROGETTO ORARIO DI LAVORO PER I FIGLI

La delegazione di parte pubblica dell'Ufficio provinciale Territorio di Milano, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali e la R.S.U. dell'Ufficio provinciale, riunitisi il giorno 18 novembre 2019 presso la sala Biblioteca di questo Ufficio,

Visto il titolo IV Capo II e Capo III del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018 Comparto funzioni Centrali che disciplinano l'orario di servizio, il lavoro straordinario e l'istituto della banca delle ore;

Visto il titolo XI del CCNL f.c. che rimanda alle disposizioni dei precedenti CCNL ove non incompatibili con quelle del contratto vigente.

CONCORDANO

di avviare il progetto "ORARIO DI LAVORO PER I FIGLI" secondo le sotto riportate modalità:

Articolo 1

Ciascun dipendente con figli¹ di età compresa tra 0 e 13 anni (purché il figlio non abbia ancora compiuto il 14° compleanno alla data di scadenza della presentazione della domanda) può fare istanza di partecipazione al Progetto "ORARIO DI LAVORO PER I FIGLI".

Possono beneficiare dell'istituto anche i dipendenti appartenenti a nuclei familiari riconosciuti da certificazione anagrafica che si occupano dei figli del proprio convivente, figli aventi i requisiti di cui al punto precedente.

Il limite di età non si applica ai dipendenti con figli affetti da condizioni di invalidità e/o handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104/92 o con figli in altre gravi situazioni di salute documentate, purché conviventi.

¹ Ai fini del presente accordo sono compresi anche i figli adottati e in affidamento.

Articolo 2

Confluiscono nel Progetto “ORARIO DI LAVORO PER I FIGLI” le ore effettuate a titolo di prestazione straordinaria o supplementare preventivamente concordate nel Piano orario individuale di lavoro.

Tali ore accantonate potranno essere utilizzate durante il seguente periodo dell’anno:

- dal 1 giugno al 30 settembre, fino ad un massimo di 4 settimane anche non consecutive.

È possibile associare il Progetto “ORARIO DI LAVORO PER I FIGLI” con le ferie o con il congedo parentale. Il periodo di assenza programmato (a giorni interi o ad ore intere) potrà essere fruito fino a concorrenza delle ore accantonate.

Articolo 3


Il periodo di assenza programmato deve essere individuato, con l’istanza di partecipazione al progetto, come parte integrante di un piano di orario di lavoro individuale che preveda in maniera vincolata le modalità di accumulo delle ore e la fruizione delle ore accantonate. Non sarà possibile effettuare orari individuali settimanali di lavoro con più di 45 ore.

Articolo 4

Il piano orario individuale, di accumulo e di fruizione, sarà valutato e approvato dal Direttore che avrà sentito il parere del Capo Area dell’interessato. Saranno possibili modifiche, concordate tra lavoratrice/lavoratore ed il Direttore dell’Ufficio, in funzione di motivate necessità personali o familiari della/del lavoratrice/lavoratore o di eventuali esigenze di servizio.

Articolo 5

L’eventuale malattia della/del lavoratrice/lavoratore, sopraggiunta durante il periodo di assenza programmato, non dà diritto al prolungamento del periodo stesso. Le ore non utilizzate potranno essere fruito, previa valutazione e approvazione da parte del Direttore, in un periodo diverso da quello originariamente richiesto e comunque non oltre il 31 ottobre.



Articolo 6

Il periodo di assenza programmato potrà essere fruito se coperto integralmente dalle ore di recupero pianificate dal dipendente ed approvate dal Direttore; in caso contrario la fruizione è limitata a quanto già precedentemente accantonato. Nel periodo in cui il dipendente accantona le ore da fruire, lo stesso non potrà essere contestualmente autorizzato ad ulteriore lavoro straordinario.

Articolo 7

In considerazione delle finalità del progetto, la partecipazione allo stesso risulta incompatibile con il regime di part-time orizzontale. Nel caso di part-time verticale, la possibilità di partecipazione è comunque condizionata al non superamento delle 4 settimane di assenza di cui all'art. 2 (cumulando in questo limite sia le assenze dovute al part-time che quelle relative al progetto "Orario di lavoro per i figli").

Articolo 8

Se il medesimo periodo di assenza programmato sarà stato richiesto da un numero di dipendenti appartenenti ad una stessa Area dell'Ufficio non superiore al 5% (tale percentuale sarà arrotondata all'unità superiore), la partecipazione sarà consentita a tutti i richiedenti. In caso contrario sarà effettuata, a cura di una commissione (composta dal Direttore dell'Ufficio o da un suo delegato, dal Capo Area di Staff e da 2 componenti RSU), una valutazione sulle richieste da accogliere, che in ogni caso non potranno essere superiori al predetto limite del 5% per ogni Area e per ogni periodo di assenza programmato.

Nella valutazione delle richieste si terrà conto in ordine di priorità dei seguenti criteri:

1. presenza di figli affetti da permanente e grave invalidità e/o handicap;
2. composizione del nucleo familiare (favorendo il nucleo monoparentale).
3. numero dei figli di cui all'art.1 (favorendo i soggetti con maggior numero di figli);
4. età dei figli di cui all'art. 1 (favorendo i soggetti con figli con maggiore età);
5. distanza tra la sede di lavoro e la residenza del lavoratore

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

In caso di domanda presentata da entrambi i dipendenti genitori in servizio presso l'Ufficio Provinciale, uno dei due, a scelta degli interessati, avrà un grado di priorità inferiore rispetto agli altri partecipanti e sarà ammesso in coda.

Non potrà in ogni caso essere richiesto lo stesso periodo di assenza per il Progetto "ORARIO DI LAVORO PER I FIGLI".

Articolo 9

Le richieste di adesione al progetto, corredate dal piano di accumulo e di fruizione, dovranno essere presentate **ogni anno** e pervenire **inderogabilmente** entro il 15 settembre. L'accumulo delle ore, previo accoglimento del piano individuale, potrà iniziare dal 15 ottobre.



Per la prima applicazione le richieste dovranno essere presentate entro il 3 dicembre 2019 e l'accumulo delle ore, previo accoglimento del piano individuale, potrà iniziare dal 2 gennaio 2020.


Considerate le novità introdotte, le parti concordano la necessità di verificare l'impatto della loro applicazione e, pertanto, valuteranno l'opportunità di condividere successive eventuali modifiche.


Il presente accordo entra in vigore dalla data del presente accordo.

Milano, 18 novembre 2019

Letto e sottoscritto.

Parte Pubblica	
Il Direttore – Ing. Gianluca Salamone	
Capo Area Staff - Dott. Vincenzo Calà	

OO.SS.	
UNSA	



VNSA	Jeffolter D'Alessandro
UIL-PA	Fabrizio
UIL-PA	Antonio
CISL-FP	Antonio
FP CGIL	Antonio
RLP	Michele

RSU	
PALLAVERA MARIA GRASSIA	Salvatore
COZZI LUCIA	Luca Cozzi
GIAMARELLA GIUSEPPE	Luca Cozzi
RICCARDO BLOCCASTA	Nicola
PERONE ROSSO	Nicola

